

===== STATUTO =====

===== DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA =====

===== "ODV COMUNITA' DI SOLEMINIS ENTE DEL TERZO SETTORE" =====

===== denominazione abbreviata =====

===== "ODV COMUNITA' DI SOLEMINIS ETS" =====

===== COSTITUZIONE E SCOPI =====

Art. 1) Sede =====

L'Associazione ha sede in Comune di Soleminis. =====

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. =====

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali =====

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato non riconosciuta, per lo svolgimento, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, avvalendosi in

via prevalente dell'attività di volontariato degli associati

o delle persone aderenti agli enti associati delle attività

di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

in particolare l'associazione svolge l'attività di: ===

a) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117

hcfm

art. 5 1° comma lettera i. =====

b) agricoltura sociale ai sensi dell'Art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni e di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 comma 1 lettera s. =====

L'associazione dedica la propria attività all'assistenza culturale, sociale ed economica nei confronti di coloro che si trovano in reali condizioni o situazioni di bisogno, conseguenti a limitazioni psico-fisiche e sensoriali o di disagio sociale al fine di agevolarne l'inserimento o il reinserimento in tutti i contesti sociali, quali, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo: soggetti portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti in affidamento, in regime di semilibertà e semidetenzione, minori dipendenti dal centro di Giustizia Minorile, anch'essi in condizione residenziale o semi-residenziale. =====

A tal fine l'Associazione potrà: =====

- organizzare convegni, conferenze, seminari e mostre; =====
- organizzare e gestire corsi di formazione professionale integrati e non; =====
- svolgere attività editoriali e di informazione sulle problematiche oggetto dell'attività associativa; =====
- costituire e promuovere comitati e gruppi di studio; =====
- collaborare, partecipare ed aderire a qualsiasi associazione



[Handwritten signature]

ne, organismo, società, ente pubblico o privato, locale, regionale, nazionale ed internazionale. =====

Essa può esercitare attività diverse da quelle che costituiscono il suo scopo purchè queste siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.

L'organo sociale che è incaricato della individuazione delle attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo. =====

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. =====

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. =====

Art. 3) Associati =====

L'associazione si compone di un numero di associati non inferiori a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) organizzazioni di volontariato. =====

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazio-

[Handwritten signature]

ne. =====

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. =====

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. =====

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. =====

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. =====

Art. 4) Volontari =====

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. =====

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività

ne, organismo, società, ente pubblico o privato, locale, regionale, nazionale ed internazionale. =====

Essa può esercitare attività diverse da quelle che costituiscono il suo scopo purché queste siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.

L'organo sociale che è incaricato della individuazione delle attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo. =====

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. =====

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. =====

Art. 3) Associati =====

L'associazione si compone di un numero di associati non inferiori a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) organizzazioni di volontariato. =====

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazio-

[Handwritten signature]

in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capa-
cità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche
indiretto. =====

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei
Volontari. =====

Art. 5) Ammissione degli Associati =====

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda
all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, ol-
tre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presen-
te Statuto. =====

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibe-
ra motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito
all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli as-
sociati. =====

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della
domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'i-
stanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adu-
nanza successiva. =====

Art. 6) Recesso ed esclusione =====

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'asso-
ciato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone
comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso
mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri
la prova dell'avvenuta ricezione. =====



Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. =====

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. =====

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. =====

Art. 7) Organi dell'Associazione =====

Sono Organi dell'Associazione: =====

- a) l'Assemblea degli associati; =====
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente; =====
- d) l'Organo di Controllo. =====

Art. 8) Assemblea degli Associati =====

A) Funzioni =====

L'assemblea degli associati: =====

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore; =====
- approva il bilancio di esercizio; =====



- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; =====

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto; =====

- approva i regolamenti; =====

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione

e la scissione dell'Associazione; =====

- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedo-

no all'esclusione di un associato; =====

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge

o dal presente Statuto. =====

B) Convocazione =====

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la

sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta

all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio

e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere. =====

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il

Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

aventi diritto di voto. =====

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-

zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-

ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-

[Handwritten signature]

rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. =====

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. =====

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. =====

C) Diritto di voto =====

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. =====

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere una sola delega. =====

Il voto si esercita in modo palese. =====



C) Svolgimento =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. =====

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. =====

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. =====

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condi-

Refer

zioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. =====

E) Maggioranze =====

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. =====

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. =====

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dagli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-



vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. =====

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. =

Art. 9) Consiglio Direttivo =====

A) Funzioni =====

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. =====

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

Spetta al Consiglio Direttivo di: =====

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; ==

- convocare l'Assemblea degli associati; =====

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; =====

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; =====

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; =====

[Handwritten signature]

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; =====
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; =====
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; =====
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; =====
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; =====
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; =====
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi; =====
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, che siano secondarie o strumentali rispetto a quelle di interesse generale. =====

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. =====

B) Composizione =====

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-



riabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. =====

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: =====

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; =====

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; =====

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. =====

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. =====

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. =====

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del

[Handwritten signature]

quale la sostituzione è avvenuta. =====

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. =====

C) Funzionamento =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. =====

La convocazione La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. =====

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. =====

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. =====

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza

purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: =====

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; =====

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; =====

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. =====

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. =====

D) Doveri dell'ufficio =====

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. =====

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza

[Handwritten signature]

con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. =====

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. =====

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis/, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. =====

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. =====

Art. 10) Presidente dell'Associazione =====

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. =====

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. ===

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo =====

A) Funzioni =====

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocr-

Agenzia di
tito o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede
di nomina. =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto
ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei
conti. =====

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partici-
pare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-
tivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. =====

B) Composizione =====

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri
scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve
essere iscritta nel registro dei revisori legali. =====

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)
esercizi e sono rieleggibili. =====

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con
quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che
la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra
triennale. =====

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-
zioni dell'art. 2399 cod. civ. =====

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompati-
bile con quella di componente il Consiglio Direttivo. =====

pep

Art. 12 Revisione legale dei conti =====

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. =====
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione =====

A) Composizione =====

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di /fund raising/, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. =====

B) Funzione =====

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.

2. =====

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti

gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazio-
ne individuale del rapporto associativo. =====

[/Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di
utili le seguenti attività:/ =====

/- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-
zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e
alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli
previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori
e condizioni;/ =====

/- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-
spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-
tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;/

/- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;/ =====

/- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-
zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-
nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-
perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-

Per/Per

zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale:/ =====

/- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento./] =====

Art. 14) Bilancio =====

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Re-



Handwritten signature or initials.

visore 1) =====

Il bilancio così formato, una volta approvato dall' Assemblea,
è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a
cura del Consiglio Direttivo=====

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve
predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla
Legge.=====

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubbli-
cato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel
sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione
degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti
del Consiglio Direttivo, all' Organo di Controllo, ai Dirigenti, non-
chè agli associati=====

Art. 15 Risorse =====

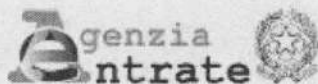
L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limi-
ti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta=====

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.=

Art. 16 Devoluzione =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è
devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 21/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE , serie 3 , numero 41

data di stipula: 30/12/2024

ident.vo telematico: TWE25L000041000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92072980920



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92072980920				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: